



## AVVERTENZE

1. - L'Ente esegue rimborsi per conto degli italiani residenti all'estero su presentazione dei titoli accompagnati da:

- a) una richiesta di rimborso;
  - b) una delegazione a riscuotere;
  - c) una procura speciale;
  - d) una procura generale;
- o
- per le quali può essere utilizzato il Mod. W-14.
  - che debbono essere redatte dall'Autorità consolare italiana o da un notaio pubblico, in lingua italiana o tradotte nelle forme legali.

2. - La richiesta di rimborso serve per i titolari che desiderano riscuotere direttamente. I titolari **analfabeti** debbono essere assistiti nel segno di croce da due testimoni che ne garantiscano l'identità personale.

3. - Coloro che per la riscossione intendono avvalersi di terza persona potranno utilizzare il Mod. W-14 come delegazione a riscuotere indicando, nello spazio predisposto, le **generalità** complete del delegato.

4. - Se l'operazione di rimborso si riferisce a libretti e si intende riscuotere l'intero capitale con **gli interessi maturati**, sul Mod. W - 14 deve essere indicata la somma da rimborsare, seguita dalle parole "a saldo".

5. - I titolari **analfabeti** che vogliono riscuotere per mezzo di terze persone non possono servirsi del Mod. W-14, ma devono rilasciare una procura speciale o generale, redatta secondo le disposizioni della vigente legge notarile italiana.

6. - Le delegazioni o le procure vanno rilasciate direttamente a favore degli istituti o delle persone che dovranno riscuotere le somme.

7. - Le generalità della parte costituita devono corrispondere sia nel testo degli atti, sia nella firma a quelle che risultano dalla intestazione del libretto. In caso di discordanza nell'intestazione dei titoli occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4 Legge 4/1/68 n. 15), resa davanti all'Autorità Consolare.

8. - Le firme ed i segni di croce devono essere autenticati dall'Autorità Consolare italiana o da un notaio pubblico, nel qual caso la firma del notaio dovrà, a sua volta, essere autenticata dalla predetta Autorità Consolare. Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5/10/61, l'autenticazione della firma del notaio viene effettuata dalla Autorità designata dalla Convenzione.

9. - Le autenticazioni debbono seguire la firma o i segni di croce ed essere contenute nello stesso foglio.

10.- Coloro che vengono nominati procuratori o delegati non possono intervenire, nelle procure o delegazioni che li riguardano, in **funzione** di Autorità Consolare, notaio pubblico o testimone, come questi ultimi non possono intervenire nelle procure o delegazioni redatte per conto, o a favore di parenti, affini, consoci.

11.- Se si chiede il rimborso di un titolo smarrito, sottratto o distrutto, al Mod. W-14 dovrà essere allegata anche una separata richiesta di duplicazione, redatta sul Mod. W-13 o in carta libera, sottoscritta da tutti gli intestatari e debitamente autenticata.